

**TAR Toscana, sez. II,
sentenza 28 ottobre 2021, n. 1404**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati XXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Firenze, via XXXXXXXX;

per l'annullamento

- del Decreto della Questura di XXXXXXXX – Prot. n. XXXXXXXX del XXXXXXXX, notificato in data XXXXXXXX.2021 nel domicilio digitale nell'indirizzo PEC Avv. XXXXXX - XXXXXXXX, con cui è stato comunicato al ricorrente che la Questura di XXXXXXXX – Ufficio Immigrazione in persona del Dirigente XXXXXXXX – ha respinto l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno ai sensi art. 103, co. 2, del D.L. n. 34/2020 dal medesimo presentata in data 9 giugno 2020 per inammissibilità, sul presupposto che l'istanza in oggetto difetti dei requisiti necessari per l'accoglimento "...atteso che il permesso di soggiorno di cui era titolare il cittadino albanese ha un termine di scadenza che non rientra nell'ipotesi di regolarizzazione contemplata dall' art. 103, comma 2 del D.L. n. 34/2020..." formulando contestuale invito a rilasciare il territorio nazionale entro i successivi quindici giorni dalla sua notifica;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o conseguente, o comunque connesso, ivi inclusi quelli di estremi ignoti e non notificati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. XXXXXXXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- l'odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, ha chiesto alla Questura di XXXXXXXX il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 103, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n.

34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;

- l'istanza è stata respinta con il provvedimento impugnato poiché mentre la normativa invocata dal ricorrente prevede il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo agli stranieri con permesso scaduto "dal 31 ottobre 2019", il titolo del ricorrente è scaduto il 29 settembre 2019 e non il 29 novembre 2019 come erroneamente indicato nell'istanza;

- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 5 aprile 2021 e depositato il 9 aprile 2021;

- lamenta il ricorrente, con primo motivo di gravame, che sarebbe stata disattesa la ratio della normativa suddetta la quale legittimerebbe tanto l'emersione del lavoro irregolare, quanto la regolarizzazione del lavoro subordinato in determinati settori anche a favore di cittadini non comunitari la cui presenza nel territorio nazionale mai sia stata autorizzata o censita prima dell'8 marzo 2020, allo scopo di consentire la loro iscrizione nel Sistema Sanitario Nazionale e l'accesso alle cure mediche per fronteggiare la pandemia da Covid-19;

- la normativa, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, legittimerebbe la regolarizzazione dei cittadini non comunitari con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che siano sempre stati presenti nel territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, avendo svolto attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, della cura alla persona e del lavoro domestico;

- non si coglierebbe, diversamente opinando, la logica insita nella diversità di trattamento tra quanti alla data dell'8 marzo 2020 versavano nella condizione di lavoratori non comunitari privi di un titolo di soggiorno perché mai richiesto o conseguito e quelli come lui che sono già censiti;

- i lavori preparatori alla norma relativa al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, che questa possibilità "consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti nel territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2021 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro";

- la loro lettura consentirebbe di dedurre come gli articoli "...dal..." e "...al..." siano stati utilizzati in alternativa tra di loro, per consentire una "rimessione in termini" dei cittadini non comunitari che nell'arco dell'anno 2019 avessero svolto dei lavori di tipo stagionale o comunque precario in Italia e si siano trovati impossibilitati a richiedere il rinnovo del titolo per cause connesse alla pandemia;

- con secondo motivo si duole che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del termine di cui all'art 5, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1986, n. 286, poiché l'istanza è stata presentata il 9 giugno 2020 mentre il diniego è stato emesso il 17 marzo 2021 e notificato 22 marzo 2021, a distanza di oltre nove mesi dall'inoltro della domanda in violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

- lamenta con terzo motivo che non sia stato inviato il preavviso di rigetto;

- si è costituita con memoria di stile l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno, chiedendo la reiezione del ricorso;

- con ordinanza 28 aprile 2021, n. 237, stata accolta la domanda cautelare;

Considerato che:

- l'interpretazione propugnata dal ricorrente contrasta con il dettato letterale della norma rilevante nel caso di specie, ovvero l'art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 il quale testualmente riconnette la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ai cittadini stranieri "con permesso di soggiorno scaduto dal" (e non al) "31 ottobre 2019" con ciò palesando la volontà di introdurre un termine finale "a ritroso" al fine di delimitare le aree di operatività di questa speciale forma di regolarizzazione;
- conformemente al principio *in claris non fit interpretatio* ritiene il Collegio di non discostarsi dall'interpretazione testuale della norma;
- la distinzione tra coloro il cui titolo è scaduto prima o dopo la data del 31 ottobre 2019 può essere ragionevolmente spiegata con la circostanza che la pandemia da Covid 19 ha iniziato a incidere in Italia a partire dal mese di febbraio 2020, di talché si può pensare che coloro che hanno iniziato le pratiche di rinnovo antecedentemente a detta data abbiano potuto più agevolmente reperire o mantenere un'occupazione nei settori rilevanti nella presente sede;
- stante la chiarezza del dettato normativo deve ritenersi che siamo in presenza di atto vincolato ed essendo l'omissione del preavviso di rigetto riconducibile alla "violazione di norme sul procedimento", l'ipotesi ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 octies, comma 2, primo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente divieto per il Giudice Amministrativo di annullare l'atto viziato da tale omissione;
- il ritardo nella definizione della pratica censurato con il secondo motivo non costituisce motivo autonomo di illegittimità del provvedimento impugnato (C.d.S. VI, 6 aprile 2010 n. 1913; T.A.R. Puglia Lecce III, 9 maggio 2016 n. 780; T.A.R. Lazio Roma III, 28 agosto 2013 n. 8014);

Ritenuto pertanto di respingere il ricorso, con compensazione delle spese processuali in ragione della novità e della scarsa chiarezza della normativa applicata nel caso di specie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

XXXXXX Presidente

XXXXXXXXX Consigliere, Estensore

XXXXXXXXX Consigliere